



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO**

Il G. Des. Fabrizio GANDINI,

nel procedimento ex art.28 legge 300/1970 iscritto al n°. 20467 /2014
R.a.c.c. vertente

TRA

, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in _____ per
procura a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
elettivamente domiciliata in _____
rappresentata e difesa dagli avv.ti Maddalena BOFFOLI e
per procura a margine della memoria difensiva

RESISTENTE

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 16 luglio 2014, letti
gli atti ed i documenti di causa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Per quanto concerne l'eccezione relativa al difetto di legittimazione
attiva di parte ricorrente, ritiene il giudice che dalla documentazione
pronti in giudizio risulti provata, quantomeno ex articolo 2729 c.c.: -



l'articolazione a livello nazionale della struttura organizzativa della parte ricorrente (cfr. lo statuto, doc.5 ric.);

- lo svolgimento di attività sindacale su tutta o su ampia parte del territorio nazionale (cfr. il protocollo sulle relazioni industriali, doc.7 ric.).

2. Appare invece fondata l'eccezione preliminare relativa alla carenza di attualità della condotta antisindacale dedotta in giudizio.

3. In merito si condivide e si richiama in questa sede, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art.360 bis num.1 c.p.c., l'orientamento secondo il quale in tema di repressione della condotta antisindacale, ai sensi dell'art. 28 della legge n. 300 del 1970, il solo esaurirsi della singola azione lesiva del datore di lavoro non può precludere l'ordine del giudice di cessazione del comportamento illegittimo ove questo, alla stregua di una valutazione globale non limitata ai singoli episodi, risulti tuttora persistente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo, sia per la sua portata intimidatoria, sia per la situazione di incertezza che ne consegue, suscettibile di determinare in qualche misura una restrizione o un ostacolo al libero esercizio dell'attività sindacale (da ultimo, Cass. Sez. Lav., 12/12/2010, n.23.038).

4. Tale interpretazione appare condivisibile in quanto, secondo la condivisibile interpretazione prospettata dalla società resistente, l'azione ex art.28 legge 300/1970 non ha natura di mero accertamento, ma sembra invece avere natura costitutiva in senso stretto, essendo finalizzata ad ottenere non tanto non solo la declaratoria della antisindacalità della condotta ma la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione dei suoi effetti.

5. Nel caso che ci occupa, la condotta asseritamente antisindacale, per la stessa prospettazione di parte ricorrente, ha cessato del tutto i suoi effetti al momento della cessazione dello sciopero già proclamato, ossia al 26 giugno 2014.



6. Nel ricorso introduttivo non viene allegata in alcun modo la persistenza nel tempo, e la conseguente situazione intimidatoria o di incertezza cagionatasi per effetto della condotta antisindacale. Sembra pertanto di doversi ritenere che la condotta abbia cessato di produrre ogni effetto, e che pertanto non sussista un concreto attuale bisogno di tutela giurisdizionale da parte della ricorrente; così un bisogno di rimuovere gli effetti pregiudizievoli, anche caratterizzati dalla sola incertezza, cagionatisi per effetto della condotta asseritamente antisindacale.

7. Deve pertanto accogliersi l'eccezione preliminare sollevata da società resistente con il contestuale rigetto del ricorso.

8. L'accoglimento dell'eccezione preliminare, con l'assorbimento dei motivi di merito, costituisce giustificato motivo per la integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel merito nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa od assorbita, così provvede:

rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 16/07/2014.

IL GIUDICE
Fabrizio GANDINI

